

## **Giustizia e legalità: compatibili anche con Perdono e Riconciliazione?**

*Antonio De Salvia*

Il tema della *giustizia* è uno dei più complessi che riguardano l'essere umano sia nella propria individualità che nei suoi rapporti sociali. La giustizia richiama direttamente *l'etica (principi e valori), la giuridicità (norme), la prassi (applicazione)* e richiama pure il rapporto tra giustizia e *legalità*

Il tema della *giustizia, del sistema giuridico penale* (che ne dovrebbe essere espressione diretta) richiama aspetti filosofici, etici, bioetici, esistenziali, spirituali, sanitari, fisiologici, individuali e sociali, aspetti medici, psicologici, pedagogici e formativi, culturali; richiama il rapporto tra libertà e responsabilità delle azioni e, quando si tratta di azioni che hanno rilevanza penale, del rapporto tra reato-condanna-pena, delle conseguenze causate alla vittima e alla società.

### **a) Rapporto tra condanna e giustizia**

La giustizia, come gli altri super-valori -*verità, libertà, responsabilità, pace, uguaglianza, diversità, ...*- si fonda sulla *dignità*, il valore più intrinseco alla persona, che dà consistenza e giustificazione a valori, diritti, doveri, bisogni dell'essere umano.

È giustizia il riconoscimento dei bisogni fisiologici, psicologici e spirituali di ogni essere umano e riconoscimento del diritto di soddisfarli.

Giustizia è riconoscere la persona come titolare di bisogni, diritti, valori. I valori, i diritti, come i bisogni, non possono essere concessi, per il semplice fatto che appartengono già alla persona, sono connaturati ad ogni essere umano. Purtroppo, però, possono essere (nel senso che si verifica) negati, offesi, calpestati, sottratti, violentati, non rispettati.

Le persone più fragili e non consapevoli -*bambini, malati di mente, vittime* – e le persone che rinunciano e/o non rispettano le proprie prerogative -*barboni, tossico-alcolodipendenti, ludopatici, autori di reati efferati, ...*- restano, in quanto persone, titolari di dignità, di valori, diritti. Chi non li riconosce e non li rispetta sta commettendo un abuso e un atto di ingiustizia verso l'umanità.

### **b) Legalità e giustizia**

Non sempre coincidono. Molte sono le leggi anti-giuridiche, anche recentemente approvate in Italia (*leggi a favore di banche, leggi ad personam, ad castam, ...*). Più evidenti e probanti sono le *Leggi razziali* approvate dalla 'civilissima' Italia nel 1938. Qualche anno prima in Germania, in ossequio alla *Teoria della soluzione finale* di ebrei, zingari, disabili, omosessuali, previa approvazione di apposite leggi, furono costruiti i campi di concentramento e sterminio. A. Eichmann, responsabile ed esecutore dello sterminio perpetrato nei campi di concentramento, fu processato e condannato non perché avesse compiuto azioni contrarie alla legge,

ma perché gli vennero imputati 15 crimini contro l'umanità, e fu processato in Israele.

Tutti abbiamo il dovere di batterci per la giustizia; tutti come cittadinanza attiva abbiamo il dovere di combattere contro la legalità quando legittima norme ingiuste.

### **c) Giustizia e vendetta**

La giustizia è il riferimento ideale per l'approvazione delle norme che regolano la vita sociale, i rapporti tra le persone. Chi viola le norme compie un reato. Egli viene giudicato e punito perché viola la legge (*non rubare, non uccidere, non dire falsa testimonianza, ...*), perché provoca un danno ad una o più persone (*vittima*), perché determina conseguenze per se stesso (*subisce la pena, viene etichettato, emarginato*), per la vittima (*danni primari, secondari, traumi*), per la società (*il reato lede sempre gli interessi sociali*).

La vittima in uno stato democratico non può farsi giustizia da sé (*legge del taglione, vendetta, occhio per occhio*). Per il nostro sistema giuridico *la responsabilità penale è personale (comma 1°, art. 27, Costituzione)*, ma la pena deve essere la risposta istituzionale (*della magistratura che ha il potere giudiziario*), dopo aver accertato la verità processuale.

La pena *-se è giusta-*, se è comminata secondo ragionevolezza e proporzionalità, non è mai contro la persona. La vendetta, la giustizia *'fai da te'*, aumenta il numero degli autori di reato e allunga la catena dei delitti. La vittima diretta e le vittime indirette, se adottano comportamenti vendicativi, si trasformano in autori di reato e rendono vittime gli autori di reato. Con la vendetta vittime ed autori di reato scambiano gli stessi ruoli, assumono identità simmetriche, ruoli e comportamenti correlativi e speculari.

### **d) Perdono e giustizia**

Si può riprendere e riproporre puntualmente quanto già è contenuto nel testo "*Il Perdono. Un itinerario pedagogico e formativo, G. Testa – A. De Salvia*" ed è stato evidenziato anche nella quarta pagina di copertina.

... Perdono e giustizia sono concetti e pratiche non solo compatibili ma anche interdipendenti. Chi risponde col perdono verso se stesso non dà all'offensore la legittimazione a continuare ad offendere.

Chi sceglie di perdonarsi non può denegare il dovere sociale della giustizia e il dovere morale di richiedere giustizia. Spostando l'attenzione in ambito morale sostanzialmente il discorso non cambia: chi subisce l'offesa non rinuncia alla propria dignità, ai diritti, a rivendicare il rispetto per la propria persona.

Chi decide di perdonare se stesso sceglie autonomamente e decide di adottare un comportamento che eviti la reazione offensiva, che eviti di diventare offensore o autore di reato, ma non cancella la responsabilità morale, sociale, penale dell'autore dell'offesa o del reato.

Mentre per quanto riguarda la vittima di offesa o violenza la proposta o la spinta a prendersi cura di sé è sempre praticabile e benefica (e costituisce sempre una motivazione positiva), resta, invece, ancora in bilico e in posizione critica la questione dell'autore di reato che si *autoperdona*, che si autoassolva dai sensi di colpa, eliminando persino la possibilità di avvertire sentimenti umani di empatia, compassione per la sofferenza inflitta alla vittima.

Intanto non bisogna perdere di vista la differenza sostanziale esistente tra la vittima (*colei che ha subito violenza e resta preda di traumi*) e l'autore del reato (*colui che è direttamente responsabile del comportamento che ha causato danni, traumi, sofferenza alla vittima*).

Per l'autore del reato che voglia donare a se stesso il perdono il percorso è certamente più lungo e difficoltoso. Intanto, in ogni caso, il perdono – anche quando non ci sia un'offesa specifica-, per la vittima e tanto più per l'offensore, è il risultato di una scelta consapevole e di una decisione responsabile ed autocosciente.

Anche l'autore di reato, il condannato può fruire del beneficio e dei guadagni del perdono a patto che non voglia rimuovere la propria responsabilità e a patto che abbia intrapreso il percorso che porti alla propria ricomposizione (restaurazione, ricostruzione), revisione degli ideali e valori di riferimento, e abbia tentato attraverso la mediazione penale di stabilire un canale di comunicazione con la vittima diretta e/o con le vittime indirette esprimendo il proprio pentimento, e dimostrando la capacità di voler entrare in empatia con la sofferenza umana causata.

#### e) **Riconciliazione e giustizia**

Come abbiamo appreso, la giustizia è un valore e uno dei quattro pilastri (*assieme a memoria, verità, patto o accordo*) che sostengono *il ponte della riconciliazione*.

Il tema della giustizia nella riconciliazione idealmente ha implicazioni etiche, giuridiche, cognitive, ideologiche, interindividuali, sociali, pedagogiche e formative, psicologiche, giuridiche, teoriche e pratiche e, per giunta, particolarmente complesse.

Inoltre, la riconciliazione può consistere e realizzarsi nella ricomposizione di rapporti tra *due persone, due comunità o gruppi, tra popoli o etnie, tra stati o nazioni che erano in conflitto tra loro*.

Dalla fine della II<sup>a</sup> guerra mondiale, di fronte all'esigenza di evitare altre catastrofi (*60 milioni di vittime in Europa, distruzione di beni, di opere d'arte, ...*) furono adottate due decisioni: approvazione da parte degli stati di Carte Costituzionali (*che recepissero e dichiarassero l'intento di ripudiare la guerra*) e la formazione di Organizzazioni sovranazionali (*O.N.U., Convenzione di Ginevra, Unione Europea, ...*) capaci di interporre e mediare tra gli stati per evitare il ricorso ad altre guerre.

È vero che nella interpretazione e proposta di riconciliazione sono previsti tre livelli di ricomposizione della relazione: *coesistenza, convivenza, comunione - ossia tre livelli possibili di reciprocità, intensità, interazione*. È vero pure che la riconciliazione è possibile se ratificata da un *patto (o accordo)* che abbia come contraenti le parti che prima erano in conflitto.

Pur tuttavia, quando il discorso si incentra sulla concezione della giustizia -sul terzo pilastro della riconciliazione-, diventa più aleatorio, ideale, distante, approssimativo.

Nel testo citato viene proposta e preferita l'opzione della **giustizia restaurativa** (anche definita *riparativa, ricostruttiva*) rispetto alla concezione della **giustizia retributiva** e alla **concezione riabilitativa della giustizia e della pena**.

Nel dibattito attuale sono anche espresse: *concezione sociale della giustizia e della pena, concezione neutralizzativa della pena, concezione della pena secondo la cultura di comunità, ruolo della mediazione penale, ...*).

- **Concezione retributiva della giustizia e della pena**

Formalizzata e sostenuta dai pensatori illuministi e contrapposta allo stato della giustizia *durante l'ancien regime*, ebbe in Cesare Beccaria (*Dei delitti e delle pene, 1764*) l'esponente più convincente ed accreditato. Questa concezione sosteneva che la giustizia (il sistema giuridico penale: magistratura, esecutori e gestori della condanna e della pena) dovesse incentrare la propria attenzione unicamente sul reato (e non considerare né l'autore del reato, il suo status socio-economico e neppure la vittima) e dovesse tarare la pena come *retribuzione (sanzione proporzionata) modulata secondo la gravità del reato compiuto*.

N.B. C. Beccaria nella corrispondenza tra reato e pena escludeva la pena di morte, anche in presenza di rei responsabili di reati efferati e socialmente riprovevoli.

- **Concezione riabilitativa della giustizia e della pena**

Nel XIX secolo il dibattito sulla giustizia si incentrava attorno a questo interrogativo: *perché alcune persone commettono reati?*

Le risposte si compattarono secondo due posizioni: quella affermata da chi -C. Lombroso, i frenologi, teorici della degenerazione, dell'atavismo, ...- sosteneva l'incidenza dei fattori individuali (*costituzione fisica, fisiognomica, anomalie cromosomiche, tare e malattie mentali, ...*) e quella affermata da chi sosteneva l'incidenza di fattori socio-economici ed ambientali (*marxismo, Bongor: le condizioni sociali di svantaggio, ...*).

Il merito delle due posizioni sta nell'impulso dato alla psicologia per rilevare i fattori individuali e alla sociologia e alla statistica per rilevare i fattori sociali che abbiano determinato il comportamento delinquenziale.

Secondo questa concezione, l'attenzione deve essere prevalentemente incentrata sull'autore del reato (*non sul reato in sé e neppure sulla vittima*).

Tale concezione viene riproposta nel sistema giuridico-penale attualmente in vigore in Italia (*cf. leggi di Riforma penitenziaria: l. n°354/75 e l. n°663/86*): la pena, *oggettiva* nella sentenza di condanna, è *flessibile* nella sua esecuzione e può essere calibrata (*concessione di liberazione anticipata, di benefici e misure alternative alla detenzione*) tenendo conto del comportamento del detenuto e della sua partecipazione alle attività trattamentali (*istruzione, formazione professionale, lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive, ...*). L'equipe di osservazione e trattamento, durante la permanenza del detenuto in carcere rileva *le carenze fisio-psichiche e le altre carenze del disadattamento presenti nel contesto socio-ambientale* per proporre un percorso pedagogico e formativo, e

predisporre un ambiente capace di offrire opportunità di reintegrazione all'ex-detenuto nella società.

- ***Concezione restaurativa (riparativa, ricostruttiva) della giustizia e della pena***

Questa proposta nasce dalla constatazione che la vittima del reato viene ignorata o usata in modo strumentale durante l'accertamento della verità processuale nei diversi gradi di giudizio (*1° grado, appello, cassazione, Corte europea dei diritti dell'uomo*). La vittima è considerata *epifenomeno del reato* (*M. Bouchard*); ha consistenza solo per determinare il grado di responsabilità (*corrispondente alla entità del danno subito dalla vittima*) dell'autore e la quantità-gravità di pena da comminare e infliggere al reo, secondo quanto previsto dal codice penale.

Di questa concezione (per la quale non c'è neppure una confluenza e omogeneità lessicale) in Italia si sta discutendo in ambito teorico da poco più di vent'anni. E le argomentazioni ricalcano prese di posizione derivate da altri sistemi giuridici (*probation anglosassone*) e presentano alcune criticità che possono essere così sintetizzate:

► Proporsi di dover coinvolgere in ogni caso la vittima di reati particolarmente obbrobriosi (*stupro, stalking o cyber-stalking, cyber-misoginia, sequestro di persona, pedofilia, strage, abuso su disabili, malati di mente, ...*) commessi da autori violenti, temibili e pericolosi (*over-killer, serial killer, mafioso o appartenente ad altre associazioni per delinquere, ...*) è un'azione ingenua o spregiudicata e irresponsabile, perché si ridurrebbe alla riproposizione di un vero e proprio dramma per la vittima.

► I sistemi informatici consentono il compimento di reati la cui responsabilità risulta essere impersonale (*doxing, cyber-bullismo, pedopornografia, fenomeno della 'balena blu', sexting, gas-lighting, ...*): come si può restaurare (ricostruire, riparare) un rapporto che in ogni caso proprio non può essere considerato interpersonale? ...e se l'autore del reato resta nell'anonimato?

Ovviamente l'istanza di prendersi cura e proteggere la vittima è doverosa sia che l'autore del reato sia noto sia che venga annoverato nel *numero oscuro*, sia che si tratti di reati contro la persona che di reati contro il patrimonio, sia che si tratti di reati commessi da singoli (*stalking, violenza fisica, ...*) sia che si tratti di reati commessi da appartenenti ad associazioni per delinquere (*spaccio stupefacenti, usura, estorsione, racket del pizzo, racket della prostituzione, ...*).

Per questi motivi, per una riluttanza endemica e diffusa a sperimentare percorsi innovativi e anche per difficoltà organizzative, per quanto concerne il trattamento di adulti condannati a pene detentive, il dibattito sulla *giustizia restaurativa* si è impantanato in schermaglie dialettiche.

Per quanto riguarda il sistema penale minorile è stata sperimentata e proseguita a Torino una modalità che ha pertinenze ed analogie con la concezione restaurativa della pena e, cioè, *la pratica della mediazione penale*: operatori del comune di Torino (*dagli anni '80 formati secondo la*

*metodologia elaborata da J. Marineau*) incontrano, dapprima separatamente, vittima ed autore di reato, motivano e rinforzano nell'offensore e nella vittima l'intenzione, la disponibilità, la decisione di superare le ragioni del conflitto e della diffidenza, e favoriscono poi le condizioni per attivare la comunicazione e la relazione interpersonale tra vittima e reo.

- ***Concezione neutralizzativa della giustizia e della pena***

Per esigenze di completezza non si può omettere di fare almeno un rapido cenno a questa concezione che si sta diffondendo ed affermando celermente. Come tante altre teorie e concezioni, anche questa è importata dagli U.S.A.: *“L'unica conseguenza certa della pena detentiva è la neutralizzazione dell'autore del reato, il quale, durante la sua permanenza in carcere è reso inoffensivo, è custodito e sottoposto a stretta sorveglianza e, pertanto, non può violare la legge, commettere altri reati e danneggiare altre vittime”*.

- ***Giustizia di comunità***

Solo recentemente in Italia -anche in questo caso a livello teorico e nell'ambito delle sole intenzioni- si è cominciato a parlare di *giustizia di comunità* (D. Arena): nel caso di reati non gravi (che non destino allarme sociale), perché non verificare la sostenibilità e la realizzazione di percorsi che evitino processi di stigmatizzazione ed emarginazione in un luogo artificioso e artificiale come il carcere (*Istituzione totale*, E. Goffman), per poi riattivare percorsi di reinserimento, risocializzazione, reintegrazione lavorativa? Perché non rendere subito accessibile e compatibile l'agibilità di percorsi che evitino la separazione dal contesto sociale (segregazione detentiva), il peggioramento delle condizioni soggettive, e, invece, favoriscano subito l'attivazione di iniziative, interventi e progetti immediati e mirati di inserimento lavorativo e sociale?

Anche quest'ultima enunciazione è degna di considerazione, ma contrasta con le declamazioni e le prese d'atto di posizioni ideologiche e normative in controtendenza: costruzione di altre carceri (*oltre le 189 ora in funzione, per accogliere altri detenuti oltre i 61.000 presenti a fine 2019*), pene più dure e senza sconti, applicazione della concezione afflittiva della pena, riconoscimento e depenalizzazione anche *“del reato di eccesso colposo di legittima difesa”*, affermazione della cultura del pianto, dell'espiazione della colpa, della pedagogia della condanna, della sofferenza e della pena.